

COMUNE DI PORDENONE

C.F. N. 80002150938

N _____ DEL _____ ATTO NON ROGATO DEL
SEGRETARIO GENERALE

CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA, LA CURA, L'EDUCAZIONE E LA
FORMAZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
TROVATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORDENONE. PERIODO

.....- **CIG N.**

L'anno duemila....., il giorno _____ del mese di _____
(_____), negli uffici del Servizio Sociale - Servizio Amministrativo, in
esecuzione della determinazione del Settore III Servizi alla Persona e alla
Comunità del Comune di Pordenone n° del

TRA

Il Comune di PORDENONE, legalmente rappresentato
da....., nat..... a il
..... e residente per la carica presso la residenza
comunale di Pordenone, Il/la quale dichiara di intervenire nella
stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste e
qualifica di del Settore III Servizi alla Persona e
alla Comunità, agendo in quanto appresso in forza dell'art. 61 dello Statuto
comunale e quindi in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che
rappresenta (successivamente indicato anche come comune/servizio
sociale del comune);

E

Il con sede legale a, Via
di seguito denominato, C.F. e P.I. N.,
legalmente rappresentato dal signor, nato a

..... il e residente a, Via
..... del quale è anche, il quale interviene nella
stipula del presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e
nell'interesse delche rappresenta;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Al fine di dotarsi delle strutture operative per l'accoglienza di minorenni d'età non accompagnati il Comune di Pordenone ha ritenuto di procedere ad individuare dei soggetti gestori ai quali affidare, su base convenzionale, il servizio di accoglienza, cura, formazione ed erogazione di interventi educativi. Qualora possibile, in relazione alle necessità del minore, si potrà dare avvio a un progetto di formazione e inserimento socio-lavorativo nel rispetto della normativa vigente e compatibile con i documenti che ne prevedono la permanenza in Italia oltre che delle esigenze del minore. Il Comune, per il tramite del servizio sociale comunale provvederà pertanto, entro 5 giorni lavorativi, ad effettuare la valutazione sul minore accolto in emergenza e ad elaborare, in accordo col tutore dei ragazzi (qualora individuato dal competente organo giurisdizionale) e degli organi sotto identificati, un progetto personalizzato. Qualora detto progetto non sia realizzabile all'interno delle strutture del il Comune provvederà al trasferimento in altra struttura.

Tale progetto dovrà realizzarsi attraverso le seguenti tappe presso la sede operativa di in .via..... n.
(regolarmente autorizzata al funzionamento quale struttura di accoglimento residenziale per finalità comunità educativo assistenziale con decreto n. del della Regione e/o iscritta nel registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a

favore degli immigrati al n. con autorizzazione rilasciata con decreto del ministro della Solidarietà Sociale in data

- predisposizione di un piano di accoglienza e cura di tipo educativo individualizzato, nonché di percorsi formativi idonei per i soggetti accolti nel contesto delle possibilità offerte dalla programmazione formativa regionale, possibilmente attuabili con la flessibilità necessaria nel momento in cui servono;
- predisposizione di programmi idonei a portare i ragazzi alla maggiore età con un bagaglio educativo, formativo e professionale utile al loro inserimento nella vita lavorativa in mansioni oggi particolarmente richieste, oppure accompagnare l'inserimento del minore presso altri percorsi scolastici più idonei alle attitudini dello stesso;
- utilizzo e predisposizione anche delle previste forme di alternanza studio/lavoro e/o stages e tirocini formativi individuali;
- accompagnamento dei giovani nella fase di passaggio all'autonomia legata alla maggiore età (laddove compatibile col permesso di soggiorno rilasciato dalla locale Questura) attraverso l'inserimento sociale e lavorativo sul territorio e attraverso il supporto, in collaborazione con i servizi sociali comunali, con altri enti preposti e con le associazioni di categoria, alla soluzione del problema abitativo.

Art 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il mette a disposizione i propri servizi e le proprie strutture per realizzare l'accoglimento di minori non accompagnati, trovati nell'ambito del territorio del Comune di Pordenone, con un'età compresa tra i anni e i anni.

Per i minori con età non inferiore aanni è comunque garantita solo la pronta accoglienza di emergenza per un breve periodo e la stesura di un progetto personalizzato a cura del servizio sociale comunale, con individuazione della struttura di accoglienza più idonea alle caratteristiche del minore.

Dovrà essere garantita la pronta accoglienza dei minori 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Tutti i minori di cui sopra potranno essere accompagnati presso la struttura allo scopo indicata dal (*.....nome struttura per sedi operative diverse.....*) direttamente dalle autorità di Pubblica Sicurezza e forze dell'ordine; della necessità di ospitalità del singolo minore verrà data preventiva comunicazione al rappresentante designato del (*.....nome struttura.....*), anche telefonica, con un preavviso non inferiore all'ora.

Art 3 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA

All'atto dell'accoglienza e comunque entro le successive 48 ore il dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

- dare comunicazione dell'accoglimento agli uffici competenti del Comune di Pordenone, all'Autorità Giudiziaria Minorile, all'Ufficio Stranieri della Questura territorialmente competente, alla Prefettura territorialmente competente e alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche d'Integrazione;
- effettuare controlli atti ad accertare eventuali impedimenti alla vita in comunità;
- avviare colloqui ed interazioni con i giovani al fine di renderli consapevoli della loro condizione e di instaurare un rapporto educativo e formativo in un contesto di reciproca collaborazione;
- richiedere tempestivamente, quando necessario, una visita medica a

cura delle strutture sanitarie pubbliche, anche qualora i minori fossero successivamente destinati ad altri centri di accoglienza.

A cura degli operatori preposti dovrà essere raccolta l'eventuale manifestazione di volontà, espressa da parte dei minori, di richiesta di protezione internazionale per i successivi adempimenti previsti dagli artt. 19 e 26 del D.Lgs. n. 25/2008 e della Direttiva del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia del 7 dicembre 2006 (formalizzazione della domanda e sottoscrizione del modello C3 da parte del tutore).

Per ottemperare a quanto disposto dall'art. 26 cc. 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con la sottoscrizione della presente convenzione si prende atto che il servizio di che trattasi è svolto all'esterno dell'amministrazione comunale e pertanto non comporta alcun tipo di interferenza con il personale dipendente; i costi relativi alla sicurezza sul lavoro connessi allo svolgimento del presente appalto risultano nulli. Non si rende perciò necessaria la stesura di apposito D.U.V.R.I., come sancito dal comma 3 del summenzionato articolo.

Art 4 – ATTIVITA'

Il garantirà quanto segue:

- 1) l'offerta ai minori di un contesto socializzante integrato nel tessuto cittadino, a contatto diretto con altri coetanei, attraverso le varie attività organizzate dal
- 2) l'impiego di un adeguato numero di operatori addetti al sostegno educativo ed alla formazione oltre che ai vari servizi connessi, anche di tipo alberghiero, comunque con un rapporto adeguato alle esigenze dei minori ospitati;
- 3) la sorveglianza sulle attività dei minori sia all'interno che all'esterno della struttura; detta sorveglianza, in particolare quella esterna, si

dovrà realizzare con modalità proporzionate all'età del minore nell'ambito del rapporto educativo fiduciario instaurato tra il minore stesso e gli operatori addetti, avendo a riferimento la libertà normalmente assegnata ai figli nell'ambito delle usuali relazioni educative tra genitori e figli.

Le eventuali visite ai minori ospitati saranno consentite soltanto a coloro che ne avranno titolo e saranno in grado di dimostrare la propria identità ai responsabili della struttura con idonei documenti di riconoscimento.

Successivamente, il, al fine di favorire lo sviluppo educativo e formativo dei giovani, provvederà, laddove possibile:

- ad avviare opportune azioni di orientamento dei giovani, anche con l'ausilio eventuale di appropriata mediazione linguistica e/o culturale, tendente a costruire un progetto formativo e/o lavorativo idoneo all'inserimento sociale e professionale del giovane;
- avviare eventuali programmi di inserimento socio-lavorativo dei giovani utilizzando tutte le forme disponibili (stages, tirocinii, ...) previsti dalla normativa vigente, stabilendo rapporti di collaborazione con i servizi, le istituzioni, le aziende ed altre risorse del territorio;
- promuovere tempestivamente, per i ragazzi prossimi al raggiungimento della maggiore età, progetti professionalizzanti finalizzati all'effettivo inserimento lavorativo e sociale degli stessi, promuovendo anche, quando possibile, esperienze e inserimenti atti a favorire la progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia da parte dei giovani, secondo la normativa vigente ed in particolare relativa ai cittadini extracomunitari minori di età.

Art 5- OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL COMUNE

Il, nei confronti del servizio sociale comunale, si impegna:

- a dare immediata comunicazione agli uffici competenti del comune di Pordenone sulla collocazione dei giovani;
- a trasmettere agli stessi uffici una relazione almeno semestrale sintetica sul percorso e le attività di ogni minore, valutandone anche risultati e comportamenti ed evidenziando eventuali problemi o necessità, avendo cura di comunicare altresì l'eventuale godimento da parte di ciascuno di proprio reddito, anche solo temporaneo o derivante da attività di formazione, quale ad esempio quello proveniente dai rimborsi spese erogati dalle imprese presso le quali si svolgono gli stages;
- a raccogliere e fornire al Comune di Pordenone tutte le informazioni richieste dallo stesso, utili all'espletamento delle funzioni istituzionali proprie;
- ad adoperarsi in supporto ai servizi preposti affinché la permanenza dei minori nella struttura sia più breve possibile quando si individuino condizioni tali che permettano il ricongiungimento familiare o sia necessario l'allontanamento o il rimpatrio nell'interesse superiore del minore;
- a dare immediata comunicazione (non oltre le 24 ore) nel caso di assenza non autorizzata/fuga dei minori assegnati; tale comunicazione sarà data alla conferma della fuga, sempre a cura del, anche all'Autorità giudiziaria minorile, all'Ufficio Stranieri della Questura territorialmente competente, alla Prefettura territorialmente competente ed alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- nel caso di dimissioni si procederà di comune accordo tra il servizio

sociale comunale e la struttura ospitante e il tutore, laddove esistente.

Inoltre, è fatto obbligo al di fornire copia al Comune di Pordenone della polizza di assicurazione stipulata per la copertura dei rischi contro terzi ed infortuni sul lavoro dei propri dipendenti.

Art. 6 - PRESTAZIONI

Al fine di garantire un armonico sviluppo psico-fisico dei giovani affidati, il si impegna:

- a garantire la sistemazione del minore in una camera adeguata e comunque con non più di quattro posti letto e dotata di un luogo per lo studio;
- ad assicurare un trattamento alimentare adeguato nel rispetto delle particolari esigenze alimentari dei soggetti di culture e religioni diverse;
- a fornire tutto il materiale per la gestione di tipo alberghiero (biancheria da letto e da tavola, servizio di lavanderia, servizio di pulizie, ecc.);
- a fornire ai giovani quanto necessario alle proprie esigenze avendo a riferimento gli standard usuali per i giovani di pari età (vestiario, prodotti per l'igiene, occasioni di intrattenimento, di svago, ecc...);
- ad offrire assistenza specialistica nel caso di particolari necessità fisiche o psichiche non procrastinabili (assistenza medica, psicologica...) compresa la copertura delle spese sanitarie con immediata comunicazione al servizio sociale comunale;
- a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:
 - ❖ infortuni subiti dai minori sia all'interno sia all'esterno della

struttura, salvo il caso in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;

- ❖ danni recati dai minori sia all'interno sia all'esterno della struttura contro terzi e danni materiali.

Con riferimento alla gestione della vita quotidiana dei minori in accoglienza si applica il regolamento del convitto denominato "....." allegato al L'istituto è certificato UNI EN ISO..... N.

Art.7 - PERSONALE

Il assicura le prestazioni avvalendosi del proprio personale e, in relazione a particolari necessità, assicura prestazioni professionali specifiche (mediatore culturale, insegnamento della lingua, sostegno scolastico, ecc.).

Può inoltre avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative, di volontari, ecc.

Il si impegna a fornire auto-certificazione circa il rispetto dei diritti dei lavoratori per quanto concerne il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo del proprio personale.

Il Comune di Pordenone resta esonerato da qualsiasi obbligo relativo al rapporto di lavoro del personale impiegato dal, nonché da ogni responsabilità per eventuali inadempienze ed infortuni.

In applicazione alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione pubblica. A tal fine la ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e di aver ricevuto copia del codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone; la stessa dichiara altresì di essere a conoscenza della possibile risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal codice stesso.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune di Pordenone, per lo svolgimento dei compiti previsti, si impegna a liquidare mensilmente al, in via posticipata, su presentazione di fattura elettronica e con riferimento alle presenze registrate nel mese precedente, l'importo giornaliero di € (*esente IVA ai sensi dell'art.....*) per il primo anno di convenzionamento.

Il suddetto importo è applicato per l'assegnazione di ciascun minore dal 1° giorno di accoglienza fino alla dimissione del giovane (il giorno della dimissione non verrà calcolato nelle giornate di presenza) che avverrà con le seguenti modalità:

- al compimento del 18° anno di età (salvo autorizzazione dei servizi comunali preposti al completamento di programmi individuali di neo-maggiorenni) compatibili con il permesso di soggiorno rilasciato dalla locale Questura;
- per altri motivi (trasferimento ad altra struttura di accoglienza, definitivo affidamento a parenti, ecc.) da concordare con il servizio sociale comunale e con il tutore.

In caso di fuga del minore dalla sede assegnata il pagamento sarà corrisposto fino al giorno antecedente l'allontanamento del minore.

L'importo indicato è considerato onnicomprensivo e pertanto null'altro sarà richiesto al comune di Pordenone dal, salvo quanto previsto al successivo art.10. La retta considerata ha un valore medio ed è

quindi addebitata anche nel caso di temporanee permanenze fuori sede (piccola vacanza, soggiorno presso familiari o altri adulti di riferimento, ecc.); di contro il si assume tutti i costi aggiuntivi quali: costi di trasporto, argént de poche, INAIL, tutorship, alloggio, ecc. nel caso di stages e tirocini, di ricoveri, ecc.

All'inizio di ogni mese il predisporrà regolare fattura elettronica con l'elenco dei minori accolti nel mese precedente. Nel conteggio delle presenze verrà incluso il giorno dell'entrata in struttura ma non quello della dimissione.

Il Comune di Pordenone si riserva di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, alla presenza degli operatori del, verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni previste dalla presente convenzione.

L'importo di cui ai precedenti paragrafi rimane invariato per il primo anno di convenzionamento. Dal secondo anno è prevista la revisione annuale dei prezzi (*intendendosi la possibilità di revisionare il prezzo per una sola volta ogni dodici mesi di attività*) su presentazione di richiesta scritta da parte del La decorrenza della citata revisione partirà dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta stessa, sulla base degli elenchi prezzi di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora gli stessi vengano pubblicati; in assenza di pubblicazione degli stessi, si procederà sulla base delle apposite tabelle ISTAT. In sede di prima revisione si farà riferimento alla variazione percentuale degli indici rilevati nel mese di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (*possesso dei requisiti di ordine generale*).

Il/Lanon potrà emettere fatture con il prezzo revisionato finché non saranno adottati e resi esecutivi gli appositi atti amministrativi di

approvazione, con correlato impegno di spesa da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO

Le spese, come sopra determinate, saranno liquidate mensilmente in via posticipata su presentazione dell'elenco dei minori accolti. Il corrispettivo risultante dalla fattura elettronica, riscontrato regolare dal competente ufficio amministrativo, sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento, previa acquisizione d'ufficio del regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC. Ai sensi del terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 su ogni pagamento sarà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale della convenzione, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del DURC che non evidenzino inadempienze, a fronte di emissione di specifica fattura a saldo. In caso di ritardato e non motivato pagamento delle fatture verranno corrisposti al gli interessi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – COMPOSIZIONE TARIFFA

Restano escluse dal compenso giornaliero fisso spese eccezionali e non rinviabili (eventuali spese sanitarie eccezionali, cure dentistiche, spese per legali, spese per la riconsegna del minore nel paese di origine, ecc). Tali spese, che devono essere rendicontate separatamente, devono essere preventivamente autorizzate dal comune di Pordenone per i necessari impegni di spesa. Le spese non autorizzate non verranno comunque né riconosciute né liquidate.

Art. 11 - ISTITUZIONI

Il comune, in collaborazione con i tutori dei minori, si impegna ad attivarsi con tutte le istituzioni per favorire la risoluzione di eventuali problematiche riguardanti le prestazioni dovute ai minori, ferme restando le rispettive competenze. In particolare:

- con le istituzioni sanitarie (ASS e istituto ospedaliero) per le previste prestazioni;
- con l'Autorità Giudiziaria Minorile per l'emissione dei documenti di affidamento;
- con l'Ufficio Stranieri della Questura territorialmente competente per l'emissione dei permessi di soggiorno

Art 12 - REFERENTI

Le parti individueranno ciascuna un proprio referente per la gestione della presente convenzione che verrà in seguito comunicato.

Inoltre il dovrà comunicare al Comune di Pordenone il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza sul lavoro, per il primo soccorso, per la prevenzione incendi e per la privacy.

Art 13 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al

Essa potrà essere risolta anticipatamente, a richiesta delle parti, con preavviso di tre mesi inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art 14 – INADEMPIENZE E PENALI

L'inadempimento da parte del di una o più clausole della presente convenzione sarà oggetto di diffida per iscritto ad adempiere, entro un termine non inferiore a giorni trenta, con produzione da parte dell'inadempiente di idonea giustificazione e, in mancanza,

comporterà la comunicazione di una penalità rapportata al valore economico della prestazione non effettuata ed al disagio e/o danno arrecato al comune, comunque nella misura massima non superiore ad € 150,00 per ogni infrazione riscontrata e non giustificata.

Art. 15 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Nel caso di inadempienze gravi, segnalate e non rimosse nei termini sopra indicati, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente con le modalità di cui all'art. 13 e fatte salve le applicazioni di ulteriori penali.

In applicazione del disposto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6/7/2012 n. 95 (convertito in legge n. 135/2012) l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 gg. e previo pagamento delle prestazioni già eseguite – oltre al decimo delle prestazioni non eseguite – nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. (ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23.12.1999 n. 488) successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto di cui trattasi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A. delle condizioni economiche, tale da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, della suddetta legge 23.12.1999 n. 488.

Art. 16 - PRIVACY

Tutti i dati ed informazioni di cui il entrerà in possesso nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione sintetica e numerica in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del comune, ed inoltre

verranno trattati nell'ambito dell'attività secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03.

Art 17 – TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010, modificato dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito nella Legge 217/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali devono essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto (pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori, acquisto di immobilizzazioni tecniche, pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ecc.) dovranno essere registrati sui suddetti conti correnti (i cui estremi dovranno essere comunicati all'amministrazione al momento della sottoscrizione del contratto ed in caso di loro variazione comunque entro sette giorni dalla loro accensione) e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Contestualmente dovrà essere data comunicazione all'amministrazione anche delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi, comunicando tempestivamente altresì ogni modifica dei dati trasmessi. Quanto sopra vale anche per i contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera dell'impresa, all'interno di cui dovrà essere riportata, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna

transazione posta in essere dall'amministrazione, dalla ditta aggiudicataria e da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti, il codice identificativo di gara (C.I.G.) così come attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consapevoli che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie comporterà le conseguenze previste dalla normativa in vigore. La ditta appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente punto, ne dà immediata comunicazione all'amministrazione comunale e alla Prefettura territorialmente competente.

Art. 18 – COMPORTAMENTO ANTICORRUZIONE

Le parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Dal canto suo, il si impegna a vigilare affinché gli impegni assunti con la presente clausola siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti.

Art. 19 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente atto le Parti concordemente determinano la competenza del Foro di Pordenone.

Art. 20 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto si intendono sempre completamente a carico di

Art. 21 - REGISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 la presente convenzione sarà assoggettata a registrazione in caso d'uso.

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si leggono, approvano e sottoscrivono espressamente le seguenti clausole:

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALI

ART. 15 - CLAUSOLE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 82/2005 e ss.mm.ii.

Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 3, della Legge 89/1913 e successive modifiche ed integrazioni, la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

PER IL COMUNE DI PORDENONE

_____ cod.fisc. _____

Certificatore firma digitale: _____

Validità firma digitale dal __/__/____ al __/__/____

Firma digitale n. _____

(dispositivo assegnato)

Per il

_____ cod.fisc. _____

Certificatore firma digitale: _____
Validità firma digitale dal __/__/____ al __/__/____
Firma digitale n. _____
(dispositivo assegnato)